

(N. 714)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1954 (V. Stampato N. 274)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, è fissata in

ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto.

L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1° gennaio 1954.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.